



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

**DISPOSIZIONE N. 428/DG**

**IL DIRETTORE GENERALE**

- CONSIDERATO** che per effetto dell'art.28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- CONSIDERATO** che per effetto dell'art.28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) sono soppressi;
- PRESO ATTO** del decreto n.123 del 21 maggio 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008, n.133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.179 del 3 agosto 2010;
- VISTO** il DPCM del 22 maggio 2017 con il quale il Viceprefetto Stefano Laporta è stato nominato Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- CONSIDERATO** che l'insediamento del Presidente è avvenuto in data 17 luglio 2017;
- VISTA** la Delibera n.7/CA dell'8 novembre 2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito l'incarico di Direttore Generale al Dott. Alessandro Bratti;
- CONSIDERATO** che l'insediamento del Direttore Generale è avvenuto in data 16 dicembre 2017;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto legge n.201 del 2011, convertito in legge n.214 del 2011, c.d. "decreto salva Italia" - art.24 - limiti massimi per la

*KB*



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Systema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

- permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTA la circolare INPS n.37 del 14 marzo 2012 recante “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP”;
- VISTO il Decreto Legge n.101 del 31 agosto 2013 - art.2 comma 5 di interpretazione dell'art.24, comma 4 della Legge n.214 del 2011 che conferma la vigenza dei limiti ordinamentali esistenti e ribadisce il principio generale secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impegno con il dipendente medesimo qualora risulti raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico;
- VISTO il CCNL relativo al personale dell'area VII (dirigenza delle università e degli enti di ricerca e sperimentazione);
- CONSIDERATO che, in data 3 gennaio 2019, la Dott.ssa Rosanna LARAIA, profilo professionale Dirigente di 2° fascia, raggiungerà il limite massimo di età previsto dall'ordinamento professionale vigente;
- VISTA la situazione contributiva della Dott.ssa Rosanna LARAIA che, alla data del 3 gennaio 2019 sarà in possesso dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico anticipato;
- VISTA la Legge n.114 dell'11 agosto 2014, di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” con cui, ai sensi dell'articolo 1 è stato abrogato l'istituto del trattenimento in servizio oltre i 65 anni di età;
- RITENUTO di dover provvedere al collocamento a riposo della Dott.ssa Rosanna LARAIA a decorrere dall'1 febbraio 2019, ultimo giorno di servizio 31 gennaio 2019;
- VISTO l'art.5 comma 8 del D.L.n.95 del 6 luglio 2012 (S.O.G.U.n.156 del 6.7.2012) in cui si dispone che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”;

**TENUTO CONTO** degli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, D.Lgs. n.39/2013, in particolare, di quanto disposto dall'art.53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 in tema di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;

**VISTA** la nota ISPRA prot. n.13 RPC del 27 gennaio 2014;

**VISTO** il paragrafo 4.1.7 “Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors) del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ISPRA 2018-2020;

#### **DISPONE**

- la cessazione del rapporto di lavoro della Dott.ssa Rosanna LARAIA a decorrere dall'1 febbraio 2019, ultimo giorno di servizio 31 gennaio 2019;
- che ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D.L. n.95 del 6 luglio 2012, non verranno retribuite le ferie residue che, unitamente alla banca del tempo residua, dovranno obbligatoriamente essere fruite secondo quanto previsto dal vigente CCNL relativo al personale dell'area VII (dirigenza delle università e degli enti di ricerca e sperimentazione) e in ogni caso entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- il divieto al dipendente, che abbia esercitato potestà o potere negoziale per conto di ISPRA, di prestare attività lavorativa o professionale presso i destinatari dei provvedimenti adottati o dei contratti conclusi con il suo apporto decisionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- l'ISPRA, agirà in giudizio, per il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001;
- di incaricare il Dipartimento Servizi Generali e Gestione del personale affinché proceda alla notifica del presente provvedimento ed all'avvio di tutti gli adempimenti che ne discendono.

Roma,  4 GIU. 2018

Il Direttore Generale  
Dr. Alessandro Bratti

ISPRA

MODULO DISPOSIZIONE

DOC. ISPRA ( 18 ) n. 428

Da:

RESPONSABILE:

Data:

23/05/2018

ATTO PROPOSTO  
NOTE INFORMATIVE

CODICE ATTO

(a cura di AGP-BIL Settore Bilancio)

C.R.A.

205

624/2018/N1

ISPRA  
1923 2018  
PERVENUTO  
N° PRENOTAZIONE  
29 MAG. 2018  
PERVENUTO

SOGGETTO:

Dott.ssa Rosanna LARAIA

OGGETTO:

Collocamento a riposo per limiti di età - ultimo giorno di lavoro 31 gennaio 2019

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL C.R.A

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per la validazione